



**OGGETTO: OSSERVAZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE 1 DICEMBRE 2015 N. 182  
- Tutela della Fauna e gestione faunistico - venatoria della Regione  
Piemonte**

Il Disegno di Legge n° 182 del 2015 della Regione Piemonte si prefigge di fissare le leggi che regoleranno l'attività venatoria e la tutela della fauna selvatica. Prima di analizzare i punti critici del testo in oggetto ci preme ricordare che esiste già in essere una controversia proposta al Tar Piemonte da parte della scrivente Associazione in cui lo stesso Tribunale Regionale ha sollevato presso la Corte Costituzionale evidenti fondamenti di incostituzionalità per il presente atto. In particolar modo il Tar ha evidenziato come sia criticabile l'eliminazione di numerose specie cacciabili che nella legge quadro nazionale, la 157/92 e sue modifiche, risultano invece prelevabili. Di adozione dei calendari si occupa l'art. 18 della legge n. 157 del 1992 che, al comma 1, individua le specie cacciabili e i relativi periodi e, al comma 2, prevede che i relativi termini – in talune ipotesi ed entro limiti determinati – siano passibili di modificazione da parte delle regioni, previa acquisizione del parere dell'ISPRA.

Questa legge, dunque, dal punto di vista sostanziale, si muove in una prospettiva di tutela ambientale, e faunistica in particolare, e, sul piano giuridico-formale, delinea una complessa disciplina procedimentale, che garantisce un'istruttoria approfondita e trasparente – anche ai fini del controllo giurisdizionale – coerente con la visione di fondo.

In relazione al primo profilo della legge Piemontese in esame, infatti, la Corte ha chiarito che «la disciplina statale che delimita il periodo entro il quale è consentito l'esercizio venatorio è ascrivibile al novero delle misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie cacciabili, rientrando nella materia della tutela dell'ambiente vincolante per il legislatore regionale» ([sentenza n. 191 del 2011](#) che richiama le sentenze [n. 233](#) e [n. 193 del 2010](#), [n. 272 del 2009](#) e [n. 313 del 2006](#)).

In relazione al profilo formale, poi, la Corte ha affermato che appare «evidente che il legislatore statale, prescrivendo la pubblicazione del calendario venatorio e

contestualmente del "regolamento" sull'attività venatoria e imponendo l'acquisizione obbligatoria del parere dell'ISPRA, e dunque esplicitando la natura tecnica del provvedere, abbia inteso realizzare un procedimento amministrativo, al termine del quale la Regione è tenuta a provvedere nella forma che naturalmente ne consegue, con divieto di impiegare, invece, la legge-provvedimento» ([sentenza n. 90 del 2013](#), che richiama la [sentenza n. 20 del 2012](#); in seguito a quest'ultima, sentenze [n. 116](#) e [n. 105 del 2012](#)). Da ultimo, la Corte ha ulteriormente sottolineato «che l'articolo 18, comma 4, della legge n. 157 del 1992, nella parte in cui esige che il calendario venatorio sia approvato con regolamento "esprime una scelta compiuta dal legislatore statale che attiene alle modalità di protezione della fauna e si ricollega per tale ragione alla competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" ([sentenza n. 105 del 2012](#))» ([sentenza n. 90 del 2013](#)).

Solo così, infatti, l'acquisizione dei pareri tecnici – su cui si è concentrata l'osservazione in esame, diviene un passaggio naturale e formale di quella pianificazione che il legislatore ha voluto, come garanzia di un giusto equilibrio tra i molteplici interessi in gioco. Senza le relative garanzie procedurali imposte dalla stessa legge (art. 18), integra una violazione degli standard minimi e uniformi di tutela della fauna fissati dal legislatore statale nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

Partendo proprio da questo considerando sopra esposto, esprimiamo la nostra netta contrarietà sull'eliminazione illegittima di ben 15 specie cacciabili. Appare quindi evidente che anche nelle fondamenta del Disegno di Legge N. 182 della Regione Piemonte ci siano chiari richiami alla legge quadro nazionale così come a quella comunitaria. Proprio per questi motivi ci si aspetterebbe dalla Regione Piemonte una legge che ricalchi in maniera pedissequa la legge quadro 157/92, e il rigoroso rispetto delle sentenze della Corte Costituzionale, e invece all'art. 2 paragrafo 6 troviamo: *[... Sono altresì protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, e dunque escluse dal prelievo venatorio, le seguenti specie: fischione, canapiglia, mestolone, codone, marzaiola, folaga, porciglione, frullino, pavoncella, combattente, moriglione, allodola, merlo, pernice bianca, lepre variabile...]*

Con particolare riferimento alle specie citate nell'art 2 par. 6 sarebbe possibile, da parte della Regione, solo la rimodulazione dei tempi del prelievo delle stesse, in base a quanto riportato nella legge nazionale 157 art 18 comma 2 e successive sentenze della Corte Costituzionale; tali modifiche possono essere effettuate soltanto "per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica." Questo tipo d'indirizzo presuppone che l'eventuale esclusione sia autorizzata con l'atto amministrativo del calendario venatorio regionale e non con il provvedimento di legge regionale; nello strumento del calendario venatorio regionale, avendo carattere annuale, il legislatore ha

previsto la possibilità di intervenire in modo celere in caso di problemi legati a situazioni contingenti delle specie oggetto di prelievo venatorio. A questo punto non risulta chiaro in base a quale istruttoria tecnica specifica, per altro obbligatoria e da sottoporre all'ISPRA, sia stata decisa l'esclusione delle suddette specie; risulta infatti che la Regione Piemonte per decidere l'esclusione delle specie si sia basata esclusivamente sulla "Guida alla stesura dei calendari venatori" ISPRA 2009 e sulla classificazione SPEC datata in essa contenuta.

Occorre ricordare che il TAR Lazio con la sentenza n. 8640/2012 ha sancito che la guida ISPRA "non è lo strumento tecnico di indicazione degli standard minimi di tutela statale" e che:

**"La classificazione SPEC delle specie cacciabili non assume valenza condizionante rispetto al prelievo venatorio, e questo né in assoluto né con riguardo alla stessa valenza della suddetta classificazione. Si deve, infatti, condividere l'argomento della Regione e di Federcaccia secondo cui **esistono studi più aggiornati in materia**, che costituiscono fra l'altro la base scientifica su cui le Istituzioni comunitarie fondano la propria azione negli ultimi anni. Il riferimento va al **Rapporto sullo stato di conservazione delle specie**, adottato nel 2014 ai sensi dell'art. 12 della Direttiva Uccelli e alla **Red List of European Birds** del 2015. Ciò comporta che l'assenza di un generale divieto di cacciabilità delle specie ricomprese nella lista SPEC di fatto ne ammette l'inserimento nel calendario venatorio regionale [...] D'altra parte, si deve sottolineare il fatto che i paragrafi 2.4.24 e 2.4.25 della Guida interpretativa della Direttiva Uccelli, riportati a pagina 10 del ricorso, non contengono alcun espresso richiamo alla classificazione SPEC, alla quale non può dunque essere attribuito il carattere di parametro vincolante che pretendono di assegnarle le ricorrenti."** sentenza TAR Marche numero 271/2017.

Detto ciò risulta evidente che l'istruttoria tecnica specifica doveva tener conto di tutti i dati migliori al momento disponibili, cosa che non è avvenuta nel caso della regione Piemonte, infatti se nello specifico si analizzano questi dati risulta che:

A livello comunitario lo stato di conservazione delle specie devono essere analizzate in base alla recente "Bird life International (2015) European Red List of Birds. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities"; analizzando la pubblicazione scientifica risulta evidente che delle specie migratrici escluse dalla regione Piemonte soltanto le specie Moriglione e Pavoncella (già oggetto di specifico piano di gestione europeo che ne permette il prelievo) hanno uno stato di conservazione vulnerabile, mentre le altre risultano in buono stato di conservazione essendo classificate least concern. La specie stanziale Pernice Bianca a livello europeo risulta essere classificata Near-threatened in Europa e vulnerabile nei 27 stati U.E. (la stessa comunque è già oggetto di uno specifico piano di gestione europeo che ne permette il prelievo venatorio e comunque non è consentito il prelievo in Italia nelle ZPS e SIC)

Lo stato di conservazione delle specie in Italia viene definito tramite il rapporto ISPRA

*“Rapporto sull’applicazione della direttiva 147/2009/CE in Italia: dimensione, distribuzione e trend delle popolazioni di uccelli (2008-2012)”* rendicontazione ex art.12. Analizzando il rapporto risulta evidente che delle specie migratrici escluse dalla regione Piemonte soltanto le specie Marzaiola e Allodola (già oggetto di uno specifico piano di gestione europeo che ne permette il prelievo venatorio e di un piano di gestione nazionale in fase di approvazione) risultano con uno stato di conservazione non soddisfacente.

Analizzando i documenti e i dati ISPRA si evidenzia che l’istituto consiglia l’esclusione dall’elenco delle specie cacciabili soltanto per le specie Moretta e Combattente (anche se ulteriori analisi su dati recenti permetterebbero il prelievo con carnieri contingentati) e la contingentazione dei carnieri esclusivamente per le specie Allodola, Codone, Pavoncella e Pernice Bianca; l’istituto non richiede altre prescrizioni per le altre specie che la regione Piemonte intende escludere dall’elenco delle specie cacciabili.

Quindi alla luce di quanto esposto risulta incomprensibile determinare la “ratio” con cui la regione ha deciso l’esclusione di tali specie; esempio emblematico è il Merlo, specie data in aumento da tutte le pubblicazioni scientifiche Comunitarie, Nazionali e anche nella pubblicazione dell’Osservatorio Faunistico Piemontese “(Fasano e AL. 2005) - *La migrazione degli uccelli in Piemonte: stato attuale delle conoscenze ed individuazione delle principali direttrici di volo*”.

In conclusione in base a quanto sopra esposto si ritiene che la Regione Piemonte voglia escludere queste specie dall’elenco delle specie cacciabili in modo arbitrario, con nessuna adeguata istruttoria tecnico scientifica a supporto di tale scelta e per di più non tenendo comunque conto delle normative Comunitarie **DIRETTIVA** 2009/147/CE (inclusa la relativa guida interpretativa) e della legge Nazionale di riferimento 157/92.

### **OSSERVAZIONI ART. 15 Disegno di Legge N. 182 - Appostamenti temporanei e appostamenti per il prelievo degli ungulati**

La legge 157/92 all’art. 5 Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi recita:

**3.** *Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.*

**3-bis.** *L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione.\**

**5.** *Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 12, comma 5, gli*

*appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all'articolo 14, comma 12.*

Nel Disegno di Legge N.182 non viene menzionata la possibilità di costruzione degli appostamenti fissi, i quali come si può evincere dall'estratto dell'art. 5 della legge 157/92 sono espressamente consentiti dalla legge quadro nazionale.

Recentemente oltretutto la predisposizione degli appostamenti fissi è stata regolamentata da una procedura ulteriormente complessa per rendere il più possibile rispettosa delle Valutazione di incidenza, Valutazione di impatto ambientale nei siti di Rete Natura 2000 e, soprattutto con l'espressa indicazione di utilizzo di materiale tipico del luogo in cui verrà approntato l'appostamento fisso.

Ci sentiamo di aggiungere anche l'importante figura di recupero, ripristino e suo mantenimento che hanno gli appostamenti fissi, in particolar modo quelli destinati alla caccia agli anatidi e limicoli, così come quelli alla minuta selvaggina. Il recupero di una zona umida, il suo mantenimento oltre che un costo non indifferente per i cacciatori interessati, contribuiscono a creare porzioni di territorio che verrà utilizzato anche al di fuori del periodo di caccia da numerose specie sia nei momento di migrazione che in quelle di cova. Gli appostamenti alla minuta selvaggina da piuma, tordi in primis, oltre che essere dei veri e propri monumenti ambientali contribuiscono al recupero di parti dell'ambiente molto spesso lasciato al degrado. Riteniamo quindi che anche la Regione Piemonte preveda l'istituzione della possibilità di approntare appostamenti fissi così come avviene nella totalità delle restanti regioni italiane al fine di colmare questo grave gap venatorio.

### **OSSERVAZIONI art. 21 par. bb Disegno di Legge N. 182 – Divieto di utilizzo dei richiami vivi**

Come per gli appostamenti fissi, anche per quanto concerne il divieto di utilizzo dei richiami vivi durante l'attività venatoria, non si comprende il motivo per cui la Regione Piemonte abbia deciso di vietarne l'utilizzo quando espressamente consentito e normato dalla legge quadro nazionale. Oltretutto negli ultimi anni ci sono state modifiche sostanziali sull'approvvigionamento dei volatili destinati all'uso come richiamo vivo, vietando l'utilizzo di capi provenienti dalla cattura ma consentendo solo l'uso di richiami di allevamento e sottoposti a procedura sanitaria nel caso degli anatidi. E' bene ricordare che il legislatore al fine del benessere animale ha nel tempo emanato provvedimenti tendenti a salvaguardare la vita degli stessi richiami attraverso strumenti quali l'utilizzo di gabbie di adeguata misura, controlli sanitari, apposizioni di anelli inamovibili per la loro certificazione di provenienza.